

COPPA EMILIA ROMAGNA SECONDA CATEGORIA FASE REGIONALE

REGOLAMENTO **Stagione Sportiva 2026-2027**

PREMESSA

Tutte le 196 squadre iscritte al Campionato di Seconda Categoria sono iscritte di diritto alla Coppa.

A - ARTICOLAZIONE.

1. La Coppa di 2^a Categoria si articola in due fasi: provinciale, indipendentemente dal girone di appartenenza e Regionale.

2. La fase provinciale è organizzata e gestita dalle Delegazioni provinciali per l'individuazione delle qualificate di ciascuna Provincia alla fase regionale.

Le squadre qualificate alla fase regionale dovranno essere comunicate al Comitato Regionale entro il **1 febbraio 2027.**

3. Ultimata la fase provinciale, la manifestazione, a livello regionale, si articolerà in ulteriori quattro fasi ad eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinali e finale.

Il calendario e gli abbinamenti saranno fissati in modo inderogabile dal C.R.E.R.

4. Le sedici (16) squadre che passano alla fase Regionale saranno comunicate dalle Delegazioni Provinciali, così suddivise:

- n. 1 Società Delegazione di Piacenza
- n. 2 Società Delegazione di Parma
- n. 2 Società Delegazione di Reggio Emilia
- n. 3 Società Delegazione di Modena
- n. 3 Società Delegazione di Bologna
- n. 1 Società Delegazione di Ferrara
- n. 2 Società Delegazione di Ravenna
- n. 1 Società Delegazione di Forlì-Cesena
- n. 1 Società Delegazione di Rimini

1. Prima fase regionale (eliminazione diretta – ottavi di finale)

Le sedici (16) squadre che passano alla fase Regionale si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R.

Al termine della gara persistendo la parità si procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla fase successiva.

2. Seconda fase regionale (eliminazione diretta – quarti di finale)

Le otto (8) squadre vincenti della prima fase regionale si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R.

Al termine della gara persistendo la parità si procede direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla fase successiva.

3. Terza fase regionale (eliminazione diretta - semifinale)

Le quattro (4) squadre vincenti della seconda fase si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta secondo abbinamenti e calendario fissati dal C.R.E.R.

In caso di parità di punteggio al termine delle gare si procederà direttamente coi tiri di rigore con le modalità stabilite dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali". La squadra vincente di detti incontri sarà ammessa alla fase successiva.

4. Quarta fase regionale (gara unica - finale)

La FINALE per il 1° e 2° posto si disputa in gara unica in campo neutro.

In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari sono disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.

Persistendo la parità si procede con i tiri di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

B. DISCIPLINA Fase regionale (eliminazione diretta)

1. Le gare si svolgono secondo gli abbinamenti prefissati dal C.R.E.R..
2. Le gare di tutte le fasi si disputeranno in gara unica ad eliminazione diretta.
3. Le gare delle prime tre fasi regionali si disputeranno in casa di una delle due società, che sarà decisa da parte del C.R.E.R..
4. La gara della quarta fase regionale si disputerà in campo neutro stabilito dal C.R.E.R.

C. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA FASE REGIONALE

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, **sono inappellabili**;
- b) i provvedimenti disciplinari **sono appellabili** in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello;

c) le tasse reclamo sono fissate in € 85,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 150,00 quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;

2. Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannunciato di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12,00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata;

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello A livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato, a mezzo PEC, comunque essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo PEC.

5. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure regolamentari:

a) al termine della fase provinciale, le ammonizioni, che non abbiano prodotto squalifica, saranno azzerate;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione irrogate nelle gare durante la fase regionale determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari

D. SOSTITUZIONE GIOCATORI

1. Nella fase Regionale nel corso di ciascuna gara sono ammesse sino a un massimo di cinque sostituzioni, indipendentemente dal ruolo e senza limitazioni alle interruzioni della gara (non vi sono limiti agli slot di sostituzione).

2. Nell'eventualità di tempi supplementari è consentita, durante lo svolgimento degli stessi, una sola sostituzione aggiuntiva rispetto a quelle sopra indicate durante la gara.

E. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

1. Tutti gli abbinamenti delle squadre per la disputa dei vari incontri, laddove previsti, sono effettuati ad insindacabile giudizio del C.R.E.R.

2. Tutte le gare hanno la durata di 90' divisi in due tempi da 45'. Tempo d'attesa: 30'.

3. L'orario di gara per la disputa di tutte le **gare infrasettimanali** è fissato per le ore 20,30, salvo disposizione diversa da parte del Comitato Regionale emanata e pubblicata sui Comunicati Ufficiali. Per le società che non dispongono del campo con impianto di illuminazione omologato, vi è la facoltà di chiedere di applicare l'orario pomeridiano, dandone preventiva comunicazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la disputa della gara salvo termine diverso deciso per motivi organizzativi dal Comitato Regionale, al Comitato Regionale sul Portale Servizi Lnd. il Comitato Regionale può disporre, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno, la disputa di singole gare in campi diversi da quello ufficiale, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, eventualmente maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria,

sono a totale carico della Società non dotata di impianto di illuminazione e nel cui interesse viene disposta la variazione.

4. Nel caso di reiterati e/o possibili rinvii per il perdurare di situazioni di maltempo e impraticabilità dell'impianto di gioco, il Comitato Regionale e le Delegazioni competenti possono disporre, con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno, la disputa di singole gare in campi e orari diversi da quelli ufficiali, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 19 delle NOIF. In tal caso le spese relative all'utilizzo dell'impianto, maggiorate di € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, sono a totale carico della Società nel cui interesse viene disposta la variazione.

5. Per quanto non contemplato nel presente "Regolamento" si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

F. NORME GENERALI

1. Il presente regolamento potrà essere modificato nel corso della stagione a discrezione ed insindacabile giudizio del Comitato Regionale con apposito documento che sarà pubblicato nei comunicati ufficiali.

